



CITTÁ DI ANGUILLARA SABAZIA

PROVINCIA DI ROMA

SECRETARIA GENERALE

**REGOLAMENTO
PER SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
IN ECONOMIA**

Approvato con Delibera di C.C. n. 8 del 23/04/2014

INDICE

PARTE PRIMA - DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Forme della procedura in economia
- Art. 3 Responsabile del servizio e Responsabile del procedimento
- Art. 4 Notifiche e corrispondenza
- Art. 5 Computo dei termini

PARTE SECONDA - ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

- Art. 6 Servizi e forniture di beni in economia
- Art. 7 Determinazione a contrarre
- Art. 8 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 9 Limiti per tipologia di forniture e servizi
- Art. 10 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 11 Procedura per servizi e forniture in cottimo fiduciario
- Art. 12 Scelta del contraente
- Art. 13 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 14 Garanzie
- Art. 15 Forma del contratto
- Art. 16 Pagamenti e procedure contabili nei servizi e nelle forniture
- Art. 17 Inadempimenti
- Art. 18 Revisione prezzi
- Art. 19 Disposizioni particolari per beni e servizi convenzionati con categorie protette

PARTE TERZA - ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

- Art. 20 Lavori in economia
- Art. 21 Determinazione a contrarre
- Art. 22 Limiti di applicazione per valore e modalità di affidamento
- Art. 23 Limiti per tipologia di lavori
- Art. 24 Pubblicità e comunicazioni
- Art. 25 Procedura per l'affidamento lavori in cottimo fiduciario
- Art. 26 Autorizzazione della spesa per lavori in economia
- Art. 27 Scelta del contraente
- Art. 28 Obblighi relativi alla regolarità contributiva e alla tracciabilità dei flussi finanziari
- Art. 29 Garanzie
- Art. 30 Forma del contratto
- Art. 31 Pagamenti e procedure contabili per lavori in economia
- Art. 32 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 33 Contabilizzazione e liquidazione dei lavori per cottimo
- Art. 34 Lavori o prezzi non contemplati nel contratto, perizie di variante o suppletive
- Art. 35 Verifica e regolare esecuzione dei lavori
- Art. 36 Procedure contabili
- Art. 37 Inadempimenti
- Art. 38 Revisione prezzi
- Art. 39 Disposizioni particolari per i lavori agricoli e simili

PARTE QUARTA . SERVIZI LEGALI E TECNICI

- Art. 40 Disposizioni particolari per i servizi tecnici

PARTE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il regolamento disciplina il sistema semplificato "in economia" di procedure per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo non elevato, nel caso in cui il ricorso alle ordinarie procedure di gara potrebbe comportare un rallentamento dell'azione amministrativa, oltre ad un notevole dispendio di tempi e risorse.
2. Nel rispetto del diritto comunitario, statale e regionale, il regolamento dà attuazione alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di seguito chiamato Codice dei Contratti (articolo 125 del decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i.), nonché del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice, di seguito chiamato Regolamento attuativo (decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.i., articoli 173-177 per i lavori e articoli 329-338 per i servizi e le forniture).
3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. Gli «appalti pubblici di servizi» sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II".
4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.
5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.
6. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Articolo 2

FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA

1. L'esecuzione degli interventi in economia per lavori, servizi e forniture può avvenire:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimo fiduciario;
 - col sistema misto, cioè parte in amministrazione diretta e parte per cottimo fiduciario.
2. Sono eseguiti in amministrazione diretta i lavori, servizi e forniture di beni per i quali non occorre l'intervento di persone o imprese esterne in quanto effettuati con materiali e mezzi di proprietà del Comune o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio o eventualmente assunto per l'occasione.
3. Sono eseguiti mediante cottimo fiduciario i lavori, servizi e forniture quando si rende opportuno l'affidamento a persone o imprese esterne.
4. Il Comune è tenuto ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro stipulate da Consip, nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. Qualora non si ritenga opportuno ricorrere alle convenzioni Consip (articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 finanziaria 2007), è comunque obbligatorio l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili con l'oggetto delle convenzioni stesse.
5. Il Comune, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, è tenuto a fare ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del DPR. 207/2010 e s.m.i.

6. I contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip spa sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.

Articolo 3

RESPONSABILE DEL SERVIZIO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Per ogni acquisizione in economia il Comune opera attraverso un Responsabile del procedimento, nominato ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (nuove norme sul procedimento amministrativo), unico per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione, compresa la vigilanza sulla corretta esecuzione del contratto.
2. Qualora il Responsabile del procedimento non sia nominato, ogni compito e responsabilità resta a carico del Responsabile P.O.

Articolo 4

NOTIFICHE E CORRISPONDENZA

1. Le notifiche di decisioni o le comunicazioni dell'Amministrazione, da cui decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali sono effettuate tramite posta elettronica certificata ovvero a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata all'impresa nel domicilio indicato nel contratto.
2. Le notifiche e le comunicazioni di cui sopra, possono essere effettuate anche in modo diretto, per consegna al rappresentante legale dell'impresa o ad altro suo qualificato incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta, debitamente firmata e datata.
3. È facoltà del Responsabile del procedimento richiedere che le comunicazioni del contraente abbiano luogo mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, o per quanto attiene alla documentazione contabile, anche mediante procedura telematica.

Articolo 5

COMPUTO DEI TERMINI

1. Ove i termini siano indicati in ore, giorni, settimane, mesi o anni, il periodo deve essere calcolato a partire dal momento in cui si verifica un evento; sopra o il giorno nel corso del quale si verifica tale evento non sono computati nel periodo.
2. Ove i termini siano indicati in giorni, questi si intendono giorni di calendario e cioè naturali, consecutivi e continui.

PARTE SECONDA

ACQUISIZIONE DI SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

Articolo 6

SERVIZI E FORNITURE DI BENI IN ECONOMIA

1. La seconda sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'acquisizione in economia di servizi e forniture da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute nell'articolo 125 del Codice dei Contratti e alla normativa di cui agli articoli da 329 a 338 del regolamento attuativo.

Articolo 7

DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto col sistema semplificato in economia tramite amministrazione diretta o cottimo fiduciario attraverso la determinazione a contrarre.
2. La determinazione, anche in base all'articolo 192 del testo unico dell'ordinamento degli enti locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:
- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) la forma del contratto;
 - d) le clausole ritenute essenziali;
 - e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta, nel rispetto del principio di rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici;
 - f) il valore economico presunto;
 - g) i fondi con cui far fronte alla spesa;
 - h) se del caso, i parametri di confronto prezzo-qualità delle convenzioni Consip per beni e servizi.
3. Lo stesso indica altresì la presenza o meno di rischi da interferenze, nel caso in cui ci siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori. In caso affermativo, da parte del Comune dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 8

LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento in economia è ammesso per le forniture e i servizi per importi inferiori a 200 mila euro.
2. Gli importi monetari si intendono al netto degli oneri per I.V.A. e degli oneri previdenziali. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione dei limiti di importo previsti dal presente regolamento.
3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
4. Per gli acquisti non programmabili, i limiti di cui al precedente punto 1 devono essere riferiti all'insieme delle acquisizioni eventualmente previste per quel tipo di bene o servizio nel corso dell'anno solare.
5. Il limite degli importi è automaticamente adeguato in relazione ai diversi limiti fissati dalla normativa comunitaria con il meccanismo previsto dall'articolo 248 del Codice dei Contratti.
6. Per le forniture o servizi di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento avviene in cottimo fiduciario nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati eventualmente anche a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'ente; l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.
7. Ai suddetti operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di cui all'art. 38 del Codice dei Contratti (requisiti generali) e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

8. Per forniture o servizi di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto del principio di trasparenza, rotazione, non discriminazione e della par condicio.

9. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

10. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

11. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali può individuare gli operatori economici da invitare alle procedure di acquisto in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. La iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

12. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al successivo articolo 11.

Articolo 9

LIMITI PER TIPOLOGIA DI FORNITURE DI BENI E SERVIZI

1. In attuazione a quanto previsto dall'articolo 125, comma 10 del Codice dei Contratti, vengono di seguito elencate le forniture di beni e servizi che possono essere eseguite in economia:

- a) forniture nel caso di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del concorrente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) forniture nel caso di necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) quando si tratti di prorogare o ampliare il contratto con il fornitore dei beni o il prestatore dei servizi, limitatamente al periodo di tempo necessario per il completamento della procedura di nuovo affidamento a terzi, e l'importo non sia superiore alla soglia comunitaria, qualora il ritardo dipenda da fattori sopraggiunti e non preventivabili;
- d) forniture nel caso di urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale;
- e) forniture per le quali siano stati esperiti infruttuosamente le procedure di evidenza pubblica e non possa esserne differita l'acquisizione;
- f) Acquisto, restauro, manutenzione e riparazione di mobili, arredi, segnaletica per edifici complementi di arredamento e suppellettili per uffici, scuole e strutture comunali, materiale elettorale in genere ;
- g) Arredo e manutenzione di aree verdi, anche attrezzate per l'infanzia e per il gioco e interventi di giardinaggio in genere;
- h) Acquisto, noleggio, assistenza e manutenzione di impianti tecnologici, idraulici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamento e fornitura di relativo materiale, acquisto, installazione, manutenzione e riparazione di attrezzature cimiteriali, erogatori d'acqua, impianti e attrezzature antincendio, montacarichi, ascensori, alzacancelli, apparati nei sistemi di difesa passiva e materiali elettrici, tinteggiatura dei locali comunali interni ed esterni, opera di falegnameria;
- i) Spese per acquisto di combustibili per riscaldamento,
- j) Spese per illuminazione e climatizzazione di locali, spese per la fornitura di acqua, gas, ed energia elettrica anche mediante l'acquisto di apparecchiature e spese relative di allacciamento;

- k) Acquisto di generi di cancelleria, sussidi didattici e per assistenza in genere, accessori d'ufficio per attività scolastica, spese per il funzionamento di attrezzature d'ufficio di laboratori anche scolastici e depositi, acquisto e manutenzione apparati di tele soccorso;
- l) Spese relative ai servizi di pulizia, derattizzazione, disinquinamento, disinfestazione e disinfezione delle infrastrutture e dei mezzi, smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi e dei materiali inquinanti, igienizzazione locali diversi, sanificazione bagni e locali adibiti ad uso pubblico, scolastico e assistenziale, acquisto dei materiali occorrenti, acquisto e noleggio servizi igienici mobili, acquisto e manutenzione elettrodomestici, attrezzature da cucina e stoviglieria;
- m) Servizi di registrazione, trascrizione e catalogazione bibliografica, trascrizione verbali sedute consiliari, spese per la stampa e diffusione di documenti, bollettini speciali, buste prospetti e stampati speciali, spese per l'editoria, la stampa, la realizzazione e la diffusione di pubblicazione nonché la stampa di peculiari sussidi pedagogico-didattici, riprese televisive, filmati e prodotti fotografici anche digitali, e un supporto informativo, acquisto, noleggio manutenzione e riparazione di attrezzature di materiali per tipografia, stampa offset e digitale, fotolitografia, fotocomposizione, eliocopie, planimetrie, scansioni, fotocopie a colori, allestimento, legatori, acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di macchine da scrivere da calcolo, fotoriproduttori, fotostampatori, affrancatrici e materiali multimediali per laboratori, apparecchiature diverse, macchine fotografiche, audiovisivi e spese per il relativo materiale di consumo e pezzi di ricambio, servizi di microfilmatura;
- n) Spese postali telefoniche e telegrafiche;
- o) Acquisto e rilegatura di libri, registri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere, anche su supporto informatico e multimediale, abbonamenti a periodici, a banche dati e ad agenzie di informazioni;
- p) Divulgazione di bandi di gara e concorsi o avvisi a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- q) Spese per l'organizzazione di concorsi e per l'aspletamento delle prove, spese per la partecipazione e l'organizzazione di conferenze, convegni, congressi, riunioni, mostre, cerimonie, manifestazioni e ricorrenze, spese per servizi ricreativi culturali, per attività extrascolastiche e per progetti di animazione e lettura, spese per informazione e propaganda di attività educative, ricreative, scientifiche e culturali, spese per il servizio di guide turistiche e didattiche e per la fruizione di manifestazioni culturali, acquisto di sussidi didattici e servizi di tipo pedagogico, servizi di collaborazione e per predisposizione capitolati e analisi offerte nonché per verifica retributiva e contributiva relativa al personale delle ditte aggiudicatarie, spese per la certificazione aziendale;
- r) Spese di rappresentanza, acquisto di medaglie, addobbi floreali, diplomi, fasce tricolori, bandiere con relative aste ed oggetti per premi e gadget in genere nonché spese necessarie all'eventuale ricettività ed ospitalità in occasione di specifici eventi;
- s) Spese per servizi di lavoro interinale, spese per la partecipazione e lo svolgimento di corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale e di soggetti esterni e per l'organizzazione di corsi promossi dai settori comunali anche in convenzione con soggetti terzi, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;
- t) Polizze di assicurazione, servizio di intermediazione, servizio di brokeraggio assicurativo e fideiussioni;
- u) Acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione di veicoli, rimorchi, materiali ed attrezzature per il soccorso, acquisto, manutenzione e gestione attrezzature, strumenti, materiali e beni di consumo per l'aspletamento dei servizi di polizia e di protezione civile, acquisto di materiale di ricambio, combustibili, carburanti, lubrificanti estinguenti ed altro materiale di consumo, spese per il funzionamento dei magazzini, dei laboratori, delle autorimesse, delle officine nonché i relativi impianti ed attrezzature, acquisto, noleggio, manutenzione, riparazione ed adeguamento di impianti di distribuzione carburante, lavaggio degli automezzi;
- v) Spese per trasporto di persone e materiale vario, spedizioni, noli, imballaggi, facchinaggio, immagazzinamento ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali, spese per apertura e chiusura e custodia del cimitero;
- w) Spese per la vigilanza degli edifici, spese per apertura e custodia sale riunioni, spese per la tutela della salute e della sicurezza degli ambienti di lavoro, acquisto di prodotti per l'igiene

personale, medicinali e altri prodotti farmaceutici, alimentari dietetici per la prima infanzia, acquisto di dispositivi di protezione individuale, sussidi e interventi educativi di sostegno per integrazione scolastica di alunni in situazioni di difficoltà, acquisto materiali, beni e arredi per attività scolastiche, acquisto, manutenzione e riparazione apparecchiature e materiali sanitari e zooiatrici;

- x) Servizi e materiali per le attività di animazione nei centri per anziani e negli istituti geriatrici, comprese gite e trattenimenti, acquisto generi vari e piccole riparazioni per le strutture residenziali per anziani;
- y) Fornitura servizi e prestazioni in materia di trasporto scolastico e relativo accompagnamento attinenti alle scuole di ogni ordine e grado, attività ricreative estive e uscite didattiche anche per utenti disabili, acquisto, noleggio, riparazione e manutenzione mezzi speciali, allestimento accessori e attrezzature per il trasporto bambini o disabili;
- z) Spese per la gestione in genere di servizi sociali e socio-assistenziali e socio sanitari;
- aa) Beni e servizi necessari per attuazione di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti ed ordinanze per il rispetto di leggi e dei regolamenti in genere;
- bb) Spese per attività scolastica, acquisto, manutenzione e riparazione attrezzi e materiali per attività scolastica, didattica, ludico-ricreativa;
- cc) Spese per la gestione ed il funzionamento degli impianti sportivi e di altre strutture comunali, acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e materiali ginnico-sportivi;
- dd) Spese per servizi di ristorazione, compresi i servizi di confezionamento e distribuzione di pasti e di altri generi di conforto, per la gestione delle mense di servizio, scolastiche per anziani o per servizi ludico-ricreativi, acquisto viveri e generi di conforto, convenzioni con esercizi privati di ristorazione e buoni pasto;
- ee) Acquisto, confezione, riparazione lavanderia e manutenzione di materiali di vestiario, materassi, telerie, materiale di merceria, equipaggiamento, armamento, tute, camici ed altri indumenti da lavoro abiti borghesi e speciali capi di vestiario;
- ff) Spese per acquisti, installazioni, manutenzioni, riparazioni, noleggi, canoni e convenzioni di sistemi per le telecomunicazioni comprendenti apparati vari, impianti ed infrastrutture, apparati radio ricetrasmittenti, materiali ed attrezzature per le telecomunicazioni, impianti e sistemi di videoconferenza, centrali, apparecchi ed impianti telefonici ed elettronici, apparati ed impianti telefax, di messaggistica e di registrazione, sistemi, apparecchiature ed impianti televisivi, di registrazione, di ripresa, fonici, sonori e di allarme, noleggi impianti luce, addobbi e luminarie;
- gg) Spese per acquisto, il noleggio, la gestione e la manutenzione di apparecchiature, di reti e sistemi telematici, di materiale informatico e di supporto di vario genere, spese per prodotti e pacchetti software e per servizi informatici, compresa assistenza specialistica e sistemistica e di programmazione;
- hh) Locazione per uso temporaneo di immobili, con attrezzature già installate o da installare, per completamento di corsi e concorsi, per organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali educative, ludico-ricreative e scientifiche;
- ii) Spese per interventi destinati a fronteggiare l'immediato pericolo connesso ad eventi calamitosi di diversa origine, nonché per la riparazione dei danni causati dagli stessi, spese per interventi di somma urgenza concernenti la stabilità degli edifici sia di proprietà privata che in uso al Comune;
- jj) Spese per interventi e prestazioni indispensabili per la rimozione di ostacoli di qualunque genere al trasporto terrestre;
- kk) Spese per interventi e prestazioni indispensabili per assicurare la continuità dei servizi costituito, scolastici, educativo-ricreativi;
- ll) Spese per acquisto, la manutenzione, la riparazione, il trasporto e la sistemazione di beni assistenziali da distribuire alla popolazione in caso di calamità, spese per la gestione ed il funzionamento dei centri assistenziale e di pronto intervento;
- mm) Beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperite infruttuosamente le procedure aperte, ristrette o negoziate e non possa esserne differita l'esecuzione;
- nn) Spese minute, anche a carico dei fondi di funzionamento dei plessi scolastici, degli uffici, non previste nelle precedenti lettere;
- oo) Spese per servizi elettorali,

- pp) Acquisizione di beni e servizi assimilabili non compresi nelle tipologie di cui sopra ai punti precedenti e rientranti nell'ordinaria amministrazione delle funzioni comunali;
- qq) Spese minute non previste nei punti precedenti, fino all'importo di euro 1.000,00
2. L'aggiornamento degli elenchi merceologici dei beni e servizi acquisibili in economia viene delegato alla Giunta comunale al fine di effettuare una revisione delle categorie merceologiche più snella e con minori tempi tecnici di attesa.

Articolo 10

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure di acquisizione in economia di forniture e servizi non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 124 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.
2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'acquisizione di servizi e forniture in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.
3. Ogni acquisizione deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara . CIG - e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici . MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto . CUP -. Tali codici dovranno essere riportati sulla documentazione amministrativa e contabile inerente l'acquisizione, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 11

PROCEDURA PER SERVIZI E FORNITURE IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. Il Responsabile del procedimento richiede idoneo preventivo e procede ad invitare contemporaneamente almeno cinque operatori economici selezionati anche con le modalità indicate al precedente articolo 8, commi 11 e 12.
2. La lettera d'invito deve riportare:
 - a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e il suo importo massimo previsto, con esclusione dell'IVA;
 - b) le garanzie richieste all'affidatario del contratto;
 - c) il termine di presentazione delle offerte;
 - d) il periodo in giorni di validità delle offerte stesse;
 - e) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - f) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - g) gli elementi di valutazione, nel caso si utilizzi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - h) l'eventuale clausola che preveda di non procedere all'aggiudicazione nel caso di presentazione di un'unica offerta valida;
 - i) la misura delle penali, determinata in conformità delle disposizioni del Codice dei Contratti e del regolamento;
 - j) l'obbligo per l'offerente di dichiarare nell'offerta di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità;
 - k) l'indicazione dei termini di pagamento;
 - l) i requisiti soggettivi richiesti all'operatore economico, e la richiesta allo stesso di rendere apposita dichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
3. La lettera di invito è inoltrata via posta elettronica certificata o anche via telefax. Nel caso di motivata urgenza, l'invito può essere fatto a mezzo telefono ma, in tal caso, è confermato in forma scritta anche telematica, entro il primo giorno feriale successivo.
4. Qualora la complessità dell'intervento lo richieda, ovvero le condizioni di esecuzione dell'intervento non possano essere ragionevolmente contenute nella lettera di invito, il Responsabile del procedimento predispose un foglio patti e condizioni o un capitolato d'oneri, ai

quali la lettera di invito deve fare rinvio esplicito, e che deve essere disponibile per tutti gli operatori economici invitati.

5. In caso di elevata fungibilità dell'oggetto della procedura, come per la fornitura di arredi, attrezzature, software, servizi di gestione diversi, ecc., la lettera di invito può limitarsi ad indicare le linee guida dell'intervento lasciando agli offerenti le più ampie possibilità di soddisfacimento delle richieste del Comune, per cui potranno presentare offerte sotto forma di cataloghi con listini prezzi o simili.

6. Quando è possibile, il Responsabile del procedimento redige un modello per la presentazione dell'offerta e lo allega alla lettera di invito.

Articolo 12 SCELTA DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in uno dei seguenti modi:

- a) in base all'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- b) in base al prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti l'offerta sono aperte in seduta pubblica.

3. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti una Commissione Giudicatrice.

4. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio del prezzo più basso la gara può essere espletata dal Responsabile di settore coadiuvato da due testimoni uno dei quali con funzione di verbalizzante. In alternativa il Responsabile può costituire una Commissione di Gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della Commissione Giudicatrice di cui al presente articolo per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio più basso.

5. La Commissione è costituita in numero dispari non superiore a 5, dal Presidente, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente e da esperti in materia nominati ai sensi dell'art. 282 del D.P.R. 207 del 2010. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.

8. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione . registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, servizio successivo alla vendita, assistenza tecnica. È ammessa la possibilità di orientare la scelta di beni e servizi secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

9. Dell'esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

10. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

11. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3 e 4, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni

effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

12. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

13. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti dalle indagini di mercato. Fermo restando quanto previsto all'articolo 7, comma 5, del Codice dei Contratti (rilevazione ISTAT dei prezzi pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale), ai fini dell'accertamento la stazione appaltante può avvalersi dei cataloghi di beni e servizi pubblicati sul mercato elettronico, anche di CONSIP o di altre pubbliche amministrazioni.

Articolo 13

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito dall'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per la aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (la aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento delle prestazioni relative a servizi e forniture;
- e) la verifica di conformità, l'attestazione di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Per i contratti di forniture e servizi fino a 20.000 euro stipulati con la pubblica amministrazione, i soggetti contraenti possono produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera p) (assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in luogo del documento di regolarità contributiva. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare controlli periodici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 71 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

3. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie). 4. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente).

Articolo 14

GARANZIE

1. I soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario devono presentare cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata

sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore, pari o superiore a 40 mila euro i soggetti affidatari devono presentare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 15

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. Per le forniture ed i servizi, il contratto di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, è stipulato mediante scrittura privata autenticata in forma elettronica.

3. Il contratto di importo inferiore a 40 mila euro può essere stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione di beni o di servizi.

4. Per importi fino al limite di euro 2.000,00 il contratto può consistere nell'emissione di ordini di somministrazione.

5. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e imposta di bollo, sono a carico della ditta, restando a carico del Comune la sola I.V.A..

6. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna della fornitura o all'esecuzione del servizio. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 16

PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI NEI SERVIZI E NELLE FORNITURE

1. I pagamenti relativi agli affidamenti in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, e a decorrere dall'accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuato dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento attuativo.

3. La verifica di conformità può essere sostituita da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

4. Il Responsabile del procedimento svolge anche la funzione di direttore dell'esecuzione, salvo il disposto dell'articolo 300 comma 2 lett. b) del Regolamento attuativo Dpr. 207/2010.

5. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento relativo a contratti pari o superiori a 40 mila euro verrà operata una ritenuta nella misura dello 0,5% sull'importo netto fatturato. Le ritenute sono svincolate in sede di liquidazione finale, dopo la verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Qualora il pagamento della prestazione si esaurisca in un'unica soluzione, in presenza di un DURC regolare, sarà possibile prescindere dall'applicazione della predetta ritenuta.

Articolo 17

INADEMPIMENTI

1. Nel caso di inadempimenti per fatti imputabili al contraente cui è stato affidato l'intervento in economia, l'amministrazione, dopo formale diffida o messa in mora mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, può disporre la risoluzione del contratto in danno.

Articolo 18

REVISIONE PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 19

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER BENI E SERVIZI CONVENZIONATI CON CATEGORIE

PROTETTE

1. Qualora si tratti di affidare la fornitura di beni o la prestazione di servizi in economia diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, i soggetti affidatari ai sensi degli articoli 9 e 12 del presente regolamento, possono essere individuati tra le cooperative sociali che svolgono le attività agricole, industriali, commerciali o di servizi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381 (disciplina delle cooperative sociali), a condizione che il contratto sia finalizzato a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, comprese quelle in difficoltà economica.
2. Per la stipula delle relative convenzioni di cui al presente articolo, le cooperative debbono risultare iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della citata legge n. 381 del 1991 e s.m.i..

PARTE TERZA ESECUZIONE DI LAVORI IN ECONOMIA

Articolo 20 LAVORI IN ECONOMIA

1. La terza sezione del regolamento disciplina il sistema di procedure per l'esecuzione di lavori in economia da parte dell'amministrazione comunale, con riferimento alle disposizioni contenute all'articolo 125 del Codice dei Contratti e agli articoli da 173 a 177 del Regolamento attuativo.

Articolo 21 DETERMINAZIONE A CONTRARRE

1. Il Comune manifesta la propria volontà di stipulare un contratto per l'affidamento di lavori in economia, mediante amministrazione diretta o cottimo fiduciario, attraverso la determinazione a contrarre.

2. La determinazione, in base all'articolo 192 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali 18 agosto 2000, n. 267, indica:

- a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto;
- c) la forma del contratto;
- d) le clausole ritenute essenziali;
- e) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta;
- f) il valore economico presunto;
- g) i fondi con cui far fronte alla spesa.

3. L'affidamento di lavori in economia è soggetto, nei casi previsti, alle disposizioni del testo unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro approvato con Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. In presenza di rischi da interferenze, nel caso in cui vi siano contatti fra organizzazioni di lavoro diverse in grado di generare pericoli produttivi di rischi per i lavoratori, dovrà essere predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) reso obbligatorio dall'articolo 26 del testo unico sopra richiamato.

Articolo 22 LIMITI DI APPLICAZIONE PER VALORE E MODALITÀ DI AFFIDAMENTO

1. Come previsto dall'articolo 125 del Codice dei Contratti, l'affidamento di lavori in economia è ammesso per importi fino a 200 mila euro.

2. Il limite di 200 mila euro si intende al netto dell'I.V.A. Eventuali costi relativi alla sicurezza, ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei Contratti, concorrono alla determinazione del suddetto limite.

3. Nessuna prestazione può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.

4. Il limite di cui al comma 1 è automaticamente adeguato in relazione alla revisione periodica delle soglie prevista all'articolo 248 del Codice dei Contratti.

5. Per lavori di importo pari o superiore a 40 mila euro e inferiore a 200 mila euro, l'affidamento di lavori in economia mediante cottimo fiduciario ha luogo nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati preferibilmente a seguito della pubblicazione di avvisi esplorativi ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dall'Ente.

In subordine l'individuazione dei concorrenti può avvenire mediante consultazione di elenchi telefonici o commerciali, motori di ricerca su Internet e di ogni altro mezzo idoneo allo scopo.

6. Agli operatori economici è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale indicati all'art. 38 del Codice dei Contratti e, se del caso, i requisiti di cui agli articoli 39 (requisiti di idoneità professionale), 40 (qualificazione per eseguire lavori pubblici), 41 (capacità economica e finanziaria) e 42 (capacità tecnica e professionale).

7. Per lavori di importo inferiore a 40 mila euro, è consentito, purché motivato, l'affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento, prescindendo dalla richiesta di pluralità di preventivi, sempre che l'affidamento avvenga a favore di un operatore economico in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'articolo 38 del Codice dei Contratti e nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, di non discriminazione.

8. I requisiti richiesti sono attestati mediante dichiarazione sostitutiva resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla verifica del possesso dei requisiti dichiarati dall'operatore economico affidatario.

9. Per gli operatori stabiliti in Stati e Paesi diversi dall'Italia si applicano le disposizioni dell'articolo 47 del Codice dei Contratti.

10. Sulla base di avvisi pubblicati sul proprio sito, il Comune può predisporre elenchi di operatori economici dotati di determinati requisiti, all'interno dei quali individuare i soggetti da invitare alle procedure per l'affidamento di lavori in economia, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento. La iscrizione a tali elenchi non è, in ogni caso, condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisizione in economia. Gli elenchi di operatori economici sono aggiornati con periodicità annuale, con decorrenza dalla data di pubblicazione del primo avviso, attraverso apposito ulteriore avviso predisposto dal Comune.

11. Le procedure di affidamento possono essere precedute da avviso esplorativo (indagine di mercato) pubblicato sul sito del Comune, per un periodo non inferiore a quindici giorni, e diretto a raccogliere manifestazioni di interesse, rispetto alle quali il Comune individuerà i soggetti da invitare alla procedura negoziata in economia secondo quanto previsto al presente regolamento.

Articolo 23

LIMITI PER TIPOLOGIA DI LAVORI

1. A maggiore specificazione delle categorie generali elencate all'articolo 125, comma 6, del Codice dei Contratti, con riguardo alle specifiche competenze del Comune, sono individuate le seguenti tipologie di lavori eseguibili in economia:

- a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile od opportuno realizzarle con le forme e le procedure di evidenza pubblica previste in via ordinaria per l'appalto di lavori, soprattutto per garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica (come, a titolo esemplificativo, le prime opere per la difesa dalle inondazioni o per il deflusso delle acque da aree inondate; riparazioni alle strade comunali e loro pertinenze, compresi i manufatti, per inconvenienti causati da eventi atmosferici anche indiretti o da incidenti stradali; lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e regolamenti, in esecuzione di ordinanze emanate dalla pubblica amministrazione);
- b) interventi non programmabili in materia di sicurezza di immobili, strutture, impianti e in ogni altro ambito di competenza;
- c) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuocato esperimento di una procedura di gara;
- d) lavori necessari per la compilazione di progetti e per la redazione di studi di fattibilità;
- e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;
- f) manutenzione delle opere relative alla viabilità, compreso lo spargimento di ghiaia e pietrisco, i rappezzi di tronchi asfaltati o bitumati, lo spurgo di cunette e condotti, le riparazioni di manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, la manutenzione degli impianti semaforici, la sistemazione di aiuole spartitraffico o salvagente e dei collegamenti pedonali;
- g) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni comunali patrimoniali e demaniali, dei beni in uso al Comune o presi in locazione;
- h) manutenzione e riparazione di impianti di pubblica illuminazione e affini;
- i) manutenzione e riparazione di giardini, viali, piazze pubbliche, impianti sportivi ed elementi di arredo urbano e parchi gioco;
- j) manutenzione e riparazione di strutture e attrezzature cimiteriali e relative pertinenze;
- k) manutenzione e riparazione di reti e impianti concernenti il ciclo delle acque, non compresi nella convenzione con aziende o enti gestori.

Articolo 24

PUBBLICITA' E COMUNICAZIONI

1. Le procedure per l'affidamento di lavori in economia non sono sottoposte agli obblighi di pubblicità e di comunicazione previsti dall'articolo 122 del Codice dei Contratti. Ai sensi dell'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito con L. 7 agosto 2012 n. 134 la pubblicazione sul sito

internet comunale degli affidamenti di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento legittimante il pagamento.

2. Nel caso di cottimo fiduciario per l'esecuzione di lavori in economia, l'esito dell'affidamento è soggetto all'obbligo di post informazione mediante pubblicazione sul sito web del Comune.

3. Ogni procedura deve essere registrata al Sistema informativo di monitoraggio gara dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, con attribuzione del codice identificativo gara (CIG) e, ove previsto, deve essere registrata nel sistema di Monitoraggio degli investimenti pubblici . MIP/CUP, con attribuzione del codice unico di progetto (CUP). Tali codici dovranno essere riportati nella documentazione amministrativa e contabile inerente la procedura, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 25

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO LAVORI IN COTTIMO FIDUCIARIO

1. La lettera di invito, di norma, contiene:

- a) l'oggetto dei lavori da eseguire;
- b) le eventuali garanzie e cauzioni, sia provvisorie che definitive, nonché, se del caso, le garanzie di uso;
- c) le caratteristiche tecniche e qualitative del lavoro, nonché le modalità, le condizioni e il luogo di esecuzione;
- d) il prezzo o i prezzi e le modalità di pagamento;
- e) le modalità di presentazione dell'offerta e i criteri di affidamento;
- f) il termine o i termini assegnati e le eventuali penalità per i ritardi;
- g) il termine di scadenza, in caso di interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco di tempo;
- h) la dichiarazione di assoggettarsi a quanto previsto dalla lettera di invito e dagli eventuali fogli o patti e condizioni o capitolato d'oneri e di uniformarsi alle vigenti disposizioni.

2. In ogni caso l'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
- b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
- c) le condizioni di esecuzione;
- d) il termine di ultimazione dei lavori;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'articolo 137 del Codice.

3. Si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi e si può trattare direttamente con un unico interlocutore nei seguenti casi:

- a) qualora vi sia motivata specialità o particolarità del lavoro, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, di diritti di esclusiva, di singola presenza sul mercato ragionevolmente inteso in senso territoriale, tale da rendere inutile, eccessivamente oneroso, palesemente sproporzionato o manifestamente irragionevole l'invito di più soggetti;
- b) quando si tratti di interventi d'urgenza e di somma urgenza, connessi ad impellenti e imprevedibili esigenze di ordine pubblico o di tutela della pubblica incolumità;
- c) quando l'importo della spesa non superi l'ammontare di 40.000 euro.

Articolo 26

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LAVORI IN ECONOMIA

1. Nel caso di lavori di cui all'articolo 23, nell'ambito delle somme a disposizione dei quadri economici degli interventi compresi nel programma dei lavori pubblici o facenti parte degli specifici

stanziamenti di bilancio indicati nel programma stesso sotto forma di aggregati di spesa per la manutenzione del patrimonio comunale, l'autorizzazione è proposta dal Responsabile del procedimento e concessa dal competente responsabile P.O.

2. Nel caso di esigenze impreviste, non dovute ad errori o omissioni progettuali, sopraggiunte nell'ambito di interventi per i quali non è stato disposto un accantonamento per lavori in economia, questi possono essere autorizzati dal competente dirigente, su proposta del Responsabile del procedimento, nei limiti di cui all'articolo 22, attingendo dagli accantonamenti per imprevisti o utilizzando le eventuali economie da ribasso d'asta.

3. I progetti da eseguire in economia con cottimo fiduciario sono corredati dalla seguente documentazione, qualora strettamente indispensabile, nel rispetto del principio di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa, nonché di libertà della forma e di sinteticità dei contenuti:

- a) relazione illustrativa;
- b) quaderno d'oneri e condizioni;
- c) computo metrico estimativo;
- d) elenco prezzi unitari;
- e) elaborati grafici.

4. I progetti sopra indicati sono approvati dalla Giunta comunale.

Art. 27

SCelta DEL CONTRAENTE

1. La scelta del contraente avviene sulla base di quanto previsto nella lettera di invito, in base ai seguenti criteri:

- a) offerta economicamente più vantaggiosa, individuata su elementi e parametri preventivamente definiti nella stessa lettera invito;
- b) prezzo più basso, qualora l'oggetto dell'intervento sia chiaramente individuato e non sia prevista alcuna variazione qualitativa.

2. Le offerte devono pervenire in busta chiusa, con modalità, da stabilirsi nella lettera d'invito, che ne garantiscano la segretezza. Le buste contenenti l'offerta sono aperte in seduta pubblica.

3. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, essa nomina, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti una Commissione Giudicatrice.

4. Qualora l'Amministrazione utilizzi per la valutazione delle offerte con il criterio del prezzo più basso la gara può essere espletata dal Responsabile di settore coadiuvato da due testimoni uno dei quali con funzione di verbalizzante. In alternativa il Responsabile può costituire una Commissione di Gara con la stessa composizione e con le medesime funzioni valutative della Commissione Giudicatrice di cui al presente articolo per quanto riferibili e compatibili con la procedura di aggiudicazione comportante l'esame delle offerte con il criterio più basso.

5. La Commissione è costituita in numero dispari non superiore a 5, dal Presidente, secondo quanto stabilito dall'articolo precedente e da esperti in materia nominati ai sensi dell'art. 282 del D.P.R. 207 del 2010. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

6. la nomina dei Commissari e la costituzione della Commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

7. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.

8. Per l'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di riferimento per la determinazione dei parametri di valutazione e ponderazione delle offerte, con i relativi criteri motivazionali, variabili a seconda della natura della prestazione, sono: prezzo, termine di esecuzione o consegna, qualità (certificazione), qualità ambientale (certificazione . registrazione ambientale), caratteristiche estetico funzionali, valore o merito tecnico, manutenzione successiva all'esecuzione, assistenza tecnica. È ammessa la possibilità di orientare l'affidamento secondo criteri ambientali, anche selezionando i potenziali affidatari in base al comportamento ed alla loro attenzione verso il problema della protezione ambientale.

9. Del esito della procedura di scelta del contraente e di accettazione dell'offerta è redatto un verbale sintetico.

10. Quando la scelta del contraente avviene col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il verbale deve dare atto dell'iter logico seguito nella attribuzione delle preferenze che hanno determinato l'affidamento.

11. Qualora sia stata istituita la commissione di cui al precedente comma 3, la seduta per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, è pubblica. Dichiarati i concorrenti ammessi alla procedura, sempre in seduta pubblica, si procede al riscontro della documentazione pervenuta, costituente l'offerta tecnica. La seduta, o le sedute, per la valutazione delle offerte tecniche si svolgono in forma riservata. Successivamente, in seduta pubblica il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche e procede all'apertura e lettura dell'offerta economica. Per ogni seduta la Commissione trascrive le operazioni effettuate redigendo apposito verbale sottoscritto dal Presidente e da tutti i commissari.

12. Il verbale delle operazioni di affidamento è approvato con determinazione.

13. In caso di affidamento diretto, l'accertamento della congruità dei prezzi offerti è effettuato attraverso elementi di riscontro dei prezzi correnti risultanti anche da indagini di mercato.

Articolo 28

OBBLIGHI RELATIVI ALLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA E ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità deve essere acquisito dall'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per la verifica della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), del Codice dei Contratti (non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito);
- b) per l'aggiudicazione del contratto ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del Codice dei Contratti (l'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti)
- c) per la stipula del contratto;
- d) per il pagamento degli stati di avanzamento o delle fatture;
- e) per il certificato di regolare esecuzione e il pagamento del saldo finale.

2. Trova inoltre applicazione la normativa sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari prevista dall'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136 (piano straordinario contro le mafie).

3. Per assicurare la tracciabilità gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture, devono:

- utilizzare, per le movimentazioni finanziarie relative all'affidamento, uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.a.;
- inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, una apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari sopra citati;
- comunicare gli estremi identificativi di tali conti correnti al Comune entro 7 giorni dalla loro accensione, o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione, unitamente alla generalità e al codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su di essi e ad effettuare tutti i movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, fatte salve le deroghe previste dalla citata legge 136/2010;
- comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;
- dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura competente della notizia dell'adempimento della propria controparte (subappaltatore /subcontraente).

Articolo 29

GARANZIE

1. I soggetti invitati alle gare informali per l'affidamento del cottimo fiduciario devono presentare

cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 del Codice dei Contratti, che copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.

2. Per gli affidamenti di importo inferiore, pari o superiore a 40 mila euro i soggetti affidatari devono presentare cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del Codice dei Contratti.

Articolo 30

FORMA DEL CONTRATTO

1. Il contratto deve essere sottoscritto dall'affidatario a richiesta del Comune.

2. In caso di affidamenti di importo compreso tra 40 mila euro e 200 mila euro, il contratto è stipulato per scrittura privata autenticata in forma elettronica .

3. In caso di affidamenti di importo inferiore a 40 mila euro il contratto è stipulato per scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui il Comune dispone l'ordinazione dei lavori, oppure nell'emissione di ordini di somministrazione, fino al limite di euro 2.000,00.

4. Tutte le spese di contratto, compresi i diritti di segreteria, in presenza dell'ufficiale rogante, e l'imposta di bollo, sono a carico della ditta contraente, restando a carico del Comune la sola I.V.A..

5. In caso d'urgenza è possibile procedere, dopo l'aggiudicazione e nelle more della stipula del contratto, alla consegna anticipata dei lavori. Resta comunque salva la disciplina di cui all'articolo 11, commi 9 e 10, 10 bis e 10 ter del Codice dei Contratti 163/2006, con il divieto di stipulare il contratto prima di trentacinque giorni decorrenti dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva e con la sospensione della stipula in caso di ricorso.

Articolo 31

PAGAMENTI E PROCEDURE CONTABILI PER I LAVORI IN ECONOMIA

1. I pagamenti relativi agli affidamenti di lavori in economia sono disposti nei termini di contratto, non oltre 30 giorni, previo accertamento della rispondenza allo stesso della prestazione, effettuata dal direttore dell'esecuzione. Le parti possono pattuire in modo espresso e per iscritto un termine di pagamento superiore a quello sopra indicato, quando ciò sia giustificato dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione.

In ogni caso il termine non può essere superiore a sessanta giorni.

2. Ai pagamenti si può provvedere anche mediante aperture di credito emesse a favore di funzionari delegati, secondo quanto previsto dall'articolo 338 del Regolamento attuativo.

3. Il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito da un'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dei lavori e confermata dal Responsabile del procedimento anche mediante l'apposizione dell'attestazione stessa sul documento fiscale.

4. Ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 del Regolamento attuativo, su ogni pagamento verrà operata la ritenuta di legge per gli oneri previdenziali. La ritenuta è svincolata in sede di certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. È demandata alla valutazione del Responsabile del procedimento l'applicazione della normativa sulla contabilità dei lavori pubblici, ovvero l'individuazione di modalità semplificate di contabilità.

Articolo 32

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

1. I lavori in amministrazione diretta sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, nel seguente modo:

a) per le forniture di materiali e per i noli previa verifica dei documenti di consegna, sulla base delle relative fatture fiscali, accompagnate dall'ordinativo della fornitura;

b) per la manodopera, previa verifica delle presenze rilevate, con pagamento mensile, unitamente al pagamento degli stipendi in via ordinaria.

Articolo 33

CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI PER COTTIMO

1. I lavori per cottimo sono contabilizzati e liquidati a cura del Responsabile di cui all'articolo 3, o se nominato, dal direttore dei lavori, secondo le specifiche disposizioni contenute nel quaderno

d'oneri e condizioni con riferimento ai singoli interventi, mediante acconti su presentazione di fattura accompagnata da relazione di regolarità tecnica, oppure acconti sulla base di stati di avanzamento e di certificati di pagamento redatti ed emessi al raggiungimento di un importo eseguito pari a quanto previsto nel quaderno d'oneri e condizioni. Il saldo finale è corrisposto, ad intervento ultimato, sulla base di fattura o dello stato finale. La liquidazione ed il pagamento hanno luogo a seguito di accertamento della regolare esecuzione.

2. I lavori per cottimo relativi alla manutenzione periodica possono essere contabilizzati e liquidati sulla base di documenti di spesa contenuti o allegati alle singole ordinazioni, alla conclusione del singolo intervento oggetto dell'ordinazione medesima. E' sempre fatto salvo l'accertamento della regolare esecuzione fino a sei mesi successivi all'esaurimento del contratto.

3. Il conto finale e l'atto di accertamento della regolare esecuzione, devono essere corredati:

- a) dai dati del preventivo e del contratto e le relative disponibilità finanziarie;
- b) dalle eventuali perizie di variante o suppletive, verbali nuovi prezzi e ogni altro atto innovativo;
- c) dagli atti di ampliamento dell'importo del contratto anche se non costituenti perizia;
- d) dall'individuazione del soggetto esecutore;
- e) dai verbali di sospensione e di ripresa;
- f) dagli estremi delle assicurazioni degli operai impiegati;
- g) dall'indicazione degli eventuali infortuni occorsi;
- h) dei pagamenti già effettuati;
- i) delle eventuali riserve dell'impresa;
- l) di copia degli ordini di servizio e di ogni altro ordinativo emesso nel corso del contratto.

4. Il pagamento del corrispettivo è comunque preceduto dall'accertamento della regolarità contributiva e fiscale.

Articolo 34

LAVORI O PREZZI NON CONTEMPLATI NEL CONTRATTO, PERIZIE DI VARIANTE O SUPPLETIVE

1. Per quanto non disposto dal presente regolamento, qualora durante l'esecuzione dei lavori in economia si verifichi la necessità di procedere all'esecuzione di lavori per i quali non siano previsti prezzi nel contratto principale, si applica la disciplina prevista per i lavori pubblici.

2. Qualora la somma presunta si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento presenta alla Giunta una perizia suppletiva per chiedere l'autorizzazione sulla eccedenza di spesa.

3. In nessun caso, la spesa complessiva può superare quella debitamente autorizzata, e comunque non può eccedere il limite di 200.000 euro.

Articolo 35

VERIFICA E REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI

1. Per lavori di importo inferiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione è attestata dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa, mediante apposizione, a lavori finiti, del visto sulla fattura emessa dall'operatore economico esecutore.

2. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro, la regolare esecuzione dei lavori è attestata dal certificato di regolare esecuzione sottoscritto entro 30 giorni, o diverso termine espressamente previsto dal quaderno d'oneri e condizioni, dall'ultimazione dei lavori dal Responsabile di cui all'articolo 3 o dal direttore dei lavori se persona diversa e, nei casi previsti, dal legale rappresentante dell'operatore economico che ha eseguito i lavori.

Articolo 36

PROCEDURE CONTABILI

1. Al pagamento delle spese in economia in amministrazione diretta si può provvedere anche mediante aperture di credito o mandati di pagamento emessi a favore di funzionari delegati, ai sensi dell'art. 338 del Regolamento attuativo e dell'articolo 191, comma 2, del Testo Unico Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.

2. I responsabili titolari delle aperture di credito o dei mandati di pagamento hanno l'obbligo di rendicontazione all'ultimazione di ciascun intervento e, in ogni caso, almeno mensile per interventi

che si protraggono per più di trenta giorni.

Articolo 37 INADEMPIMENTI

1. Qualora la controparte non adempia agli obblighi derivanti dal rapporto, il Responsabile di cui all'articolo 3, con il supporto del direttore dei lavori, si avvale degli strumenti di risoluzione contrattuale e risarcimento danni, ove non ritenga più efficace il ricorso all'esecuzione in danno previa diffida.
2. Sono applicabili gli articoli 239 (transazione) e 240 (accordo bonario) del Codice dei Contratti.

Articolo 38 REVISIONE PREZZI

1. È esclusa qualsiasi revisione prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Articolo 39 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I LAVORI AGRICOLI E SIMILI

1. Ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (modernizzazione del settore agricolo), anche in deroga alle norme vigenti, i soggetti affidatari dei lavori in economia dell'articolo 3 del presente regolamento possono essere individuati, per le previste convenzioni, tra gli imprenditori agricoli per favorire lo svolgimento di attività funzionali:
 - a) alla sistemazione e alla manutenzione del territorio;
 - b) alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale;
 - c) alla cura e al mantenimento dell'assetto idrogeologico;
 - d) alla tutela delle vocazioni produttive del territorio.
2. Per gli interventi di cui al comma 1, compresi finanziamenti, concessioni amministrative, riduzioni tariffarie, realizzazione di opere pubbliche, i contratti di appalto con gli imprenditori agricoli non possono superare:
 - a) nel caso di imprenditori singoli l'importo annuale di 50 mila euro;
 - b) nel caso di imprenditori in forma associata l'importo annuale di 300 mila euro.
3. Ai sensi dell'articolo 14 del citato decreto legislativo n. 228 del 2001, i soggetti affidatari degli interventi in economia possono essere individuati tra gli imprenditori agricoli per concludere contratti di collaborazione per la promozione delle vocazioni produttive del territorio e la tutela delle produzioni di qualità e delle tradizioni alimentari locali, anche attraverso la valorizzazione delle peculiarità dei prodotti tipici, biologici e di qualità, nonché per assicurare la tutela delle risorse naturali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio agrario e forestale.

PARTE QUARTA SERVIZI TECNICI

Articolo 40 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I SERVIZI TECNICI

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice dei Contratti;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice dei Contratti;
- c) le attività di supporto al Responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice dei Contratti;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale, collaudi statici e tecnico-amministrativi, rilievi, frazionamenti, accatastamenti, ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice dei Contratti, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.
- g) attività di supporto nella redazione e approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale delle opere pubbliche di cui agli artt. 126 e 128 del D.Lgs 163/2006;
- h) redazione degli studi di fattibilità delle opere pubbliche;
- i) redazione dei calcoli statici e strutturali;
- j) attività per la gestione della sicurezza dei cantieri nella fase di progettazione e o nella fase di esecuzione dei lavori, ai sensi del D. Lgs. 494/96;
- k) attività di assistenza al direttore dei lavori, facente parte dell'ufficio della direzione lavori;
- l) attività di assistenza di cantiere;
- m) attività di redazione della contabilità dei lavori;
- n) incarico di collaudo statico e tecnico-amministrativo di opere pubbliche;
- o) attività di assistenza al tecnico collaudatore o alla commissione di collaudo;
- p) redazione di perizie e stime;
- q) studio della viabilità e della mobilità urbana ecc;
- r) raccolta ed elaborazione di dati, studi e ricerche per l'analisi socio-economica;
- s) studi e valutazione di impatto ambientale e/o valutazione strategica;
- t) studi e redazione del sistema territoriale con raccolta, sistematizzazione e georeferenziazione delle pianificazioni territoriali di livello regionale (PUT, PAI, piani di settore, PTPR, ecc) e delle informazioni territoriali di area vasta derivati da fonti regionali e provinciali, da studi e ricerche elaborati da istituzioni pubbliche, dei programmi e progetti di autorità statali e degli enti gestori delle reti;
- u) analisi del sistema territoriale con rilievi sul campo, raccolta ed elaborazione di dati, studi e ricerche per l'analisi valutazione del sistema insediativo e del sistema della mobilità, infrastrutture e dotazioni territoriali, l'analisi/valutazione delle risorse storico/culturali, del patrimonio edilizio censito, delle risorse naturalistico-ambientali e del paesaggio, delle caratteristiche geologiche, idrogeologiche e idrauliche, dell'uso del suolo agricolo e delle attività in esso insistenti e connesse;
- v) attività di studi, analisi, valutazione, redazione e supporto all'approvazione del programma pluriennale di attivazione urbanistico-ambientale degli accordi di programma, piani particolareggiati, urbanistica contrattata, convenzioni urbanistiche, ecc con riporto su cartografica vettoriale georiferita della strumentazione urbanistica e dello stato di diritto del territorio comunale;

2. Ai sensi dell'articolo 125, comma 11, ultimo periodo, del Codice dei Contratti, i servizi tecnici di cui al comma 1 di importo inferiore a 40.000 euro possono essere affidati direttamente ad un

soggetto idoneo, individuato dal Responsabile di cui all'articolo 3 nel rispetto dei principi di rotazione, proporzionalità, trasparenza e non discriminazione.

3. I servizi tecnici di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 100.000 euro sono affidati, mediante procedura negoziata, previo invito ad almeno cinque soggetti idonei come previsto dal presente regolamento, in base alle linee guida, determinate dagli articoli 252 e seguenti del D.P.R. 207 del 5 ottobre 2010:

a) possesso di requisiti minimi necessari all'ammissione alla procedura costituiti dall'abilitazione all'esercizio della professione e, motivatamente, dal possesso di esperienze pregresse analoghe alla prestazione da affidare, in misura improntata alla ragionevolezza e proporzionalità rispetto all'incarico da affidare, con possibilità di sorteggio dei cinque soggetti da invitare, ai sensi dell'art. 267, comma 8, del Regolamento attuativo;

b) uno o più di uno dei seguenti elementi di valutazione, selezione o preferenza:

1) ribasso sul prezzo posto a base della procedura a titolo di corrispettivo;

2) qualità tecnica di eventuali proposte progettuali nell'ambito di limiti, condizioni e criteri, fissati dal Responsabile nella lettera di invito, con esclusione della presentazione di progetti definitivi od esecutivi;

3) tempi di espletamento delle prestazioni da affidare;

4. Il Responsabile può determinare metodi e criteri alternativi a quelli di cui al comma 1, purché nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.

5. Ad un singolo soggetto giuridico non può essere affidato un incarico di cui al comma 1 qualora:

a) nel corso dei dodici mesi precedenti siano stati affidati allo stesso soggetto incarichi per un importo complessivamente superiore a 100.000 euro;

b) non siano trascorsi almeno tre mesi dalla conclusione di un incarico affidato in precedenza, intendendosi per conclusione:

- l'approvazione del progetto nel caso di incarico di progettazione e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione,

- l'approvazione del certificato di regolare esecuzione nel caso di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione,

Si può prescindere dal rispetto del termine di tre mesi nei casi di incarichi riguardanti il solo coordinamento della sicurezza nelle fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori, di collaudo, di rilievo, di frazionamento, di accatastamento e di altre attività di supporto al responsabile del procedimento;

c) un incarico affidato nei tre anni precedenti abbia dato luogo a contenzioso, risarcimento o danno al Comune, imputabile allo stesso soggetto, oppure un intervento non sia stato oggetto di collaudo favorevole, per cause a lui imputabili.

6. Fatte salve le forme di pubblicità eventualmente imposte per legge, gli incarichi di cui al comma 1 sono resi noti, anche cumulativamente, mediante pubblicazione all'Albo pretorio on line dell'ente.

7. I servizi di cui al comma 1, di importo pari o superiore a 100.000 euro sono disciplinati dall'articolo 91 del Codice dei Contratti.

8. In deroga al presente regolamento, le modalità di liquidazione dei corrispettivi sono definite volta per volta dal contratto disciplinare di incarico o dall'atto di affidamento; il corrispettivo può essere rettificato in sede di liquidazione a consuntivo in funzione dell'effettivo svolgersi delle prestazioni e sulla base dei criteri predeterminati nel contratto disciplinare di incarico o nell'atto di affidamento.

9. La determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria si fa riferimento al Decreto del Ministero della Giustizia n. 143 del 31/10/2013.